



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

del 8.12.2023

## I. Situazione iniziale

Con la modifica dell'OMCC si intende soprattutto adeguare l'esecuzione del controllo delle carni al diritto europeo e precisare alcuni punti poco chiari per l'applicazione pratica. Per esempio, per chiarire il luogo delle macellazioni occasionali di volatili da cortile e conigli domestici, si stabilisce che queste possono avvenire soltanto nella propria azienda. Inoltre, per questo tipo di macellazione sono introdotti l'obbligo di notifica e l'obbligo di dotarsi di un piano di controllo autonomo.

Il nuovo regolamento sui controlli dell'UE<sup>1</sup> e il pertinente regolamento di esecuzione (UE) 2019/627<sup>2</sup>, entrati in vigore nel dicembre del 2019, prevedono che nei controlli ufficiali delle carni sia posto maggiormente l'accento sull'esame visivo delle carcasse se la valutazione dei rischi delle aziende di provenienza e degli animali macellati e la situazione epizootica generale lo consentono (cfr. commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione [OlgM; RS 817.190.1]). Questo permette di organizzare in modo più flessibile il controllo ufficiale delle carni. Per i necessari adeguamenti aziendali e organizzativi è previsto un termine transitorio di cinque anni, che può essere impiegato anche per richiedere in misura maggiore le informazioni sulla catena alimentare e le dichiarazioni sanitarie sul bestiame da macello di cui agli articoli 22 e 24 OMCC. A differenza del pollame domestico, nel caso del bestiame da macello i dati attualmente disponibili sullo stato di salute degli animali dell'effettivo di provenienza sono ancora lacunosi. Anche i compiti dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e delle carni vengono adeguati al diritto europeo.

Inoltre, in caso di uccisione in azienda o al pascolo, per il controllo ufficiale degli aspetti di protezione degli animali devono poter essere riscossi emolumenti.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Ingresso

L'ingresso viene integrato con gli articoli 58 capoverso 6 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e 41 capoverso 3 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455). L'articolo 58 capoverso 6 LDerr conferisce al Consiglio federale la facoltà di fissare i limiti per gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni e non è stato finora menzionato nell'ingresso. L'articolo 41 capoverso 3 LPAn conferisce al Consiglio federale la competenza di fissare il quadro tariffale degli emolumenti per l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. In applicazione dell'articolo 41 capoverso 2 lettera c LPAn, i Cantoni possono riscuotere emolumenti per le prestazioni speciali che hanno causato un onere superiore all'ordinaria attività ufficiale. In questo modo è data la

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; GU L 95/1 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali; GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503, GU L 325 del 20.12.2022, pag. 58.



possibilità di riscuotere emolumenti per la sorveglianza di aspetti di protezione degli animali in caso di uccisioni in azienda o al pascolo (cfr. commento all'art. 60).

### **Sostituzione di un'espressione**

Negli articoli 23 capoverso 4, 33 capoverso 2, 34 capoverso 2 frase introduttiva, 38 capoverso 2 lettere a, b e f, 55 capoverso 1 frase introduttiva «veterinario ufficiale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «organi di esecuzione ufficiali». Questo perché le attività disciplinate nelle disposizioni citate non devono per forza essere svolte da un veterinario ufficiale e i compiti dei diversi organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57.

### **Articolo 1**

In futuro la macellazione occasionale di cui all'articolo 3 lettera p è consentita soltanto nella propria azienda (cfr. art. 6a cpv. 1). Dato che per questo tipo di macellazione devono essere emanate prescrizioni specifiche, il campo di applicazione deve essere adeguato di conseguenza (cpv. 1 lett. a n. 1). Le restanti modifiche sono di natura redazionale.

### **Articolo 3**

Nella definizione di «bestiame da macello» (lett. b) sono stralciati gli «altri animali domestici delle famiglie zoologiche dei suidi e degli equidi», dato che la definizione non ha un significato proprio che ne giustifichi la presenza accanto ad «animali della specie suina ed equina». La definizione di ratiti (lett. d) è ampliata e, oltre agli struzzi, comprende in particolare anche i nandù e gli emù, perché in Svizzera vengono macellati anche questi. La lettera g precisa che con «carcassa» è inteso il corpo di un animale prima e dopo lo scuoiamento e dopo l'abbattimento. Si intende così esplicitare che anche i corpi di animali da selvaggina non scuoiati sono considerati carcasse. Nella lettera i viene adeguato il titolo dell'OSOAn.

Nella lettera m numeri 2 e 3 il limite massimo per la macellazione di «altri animali» nelle aziende con un'esigua capacità produttiva è aumentato complessivamente a non più di 200 000 kg di peso di macellazione all'anno. La limitazione a 150 000 fra volatili da cortile e conigli domestici per le aziende con un'esigua capacità produttiva è in linea con il diritto europeo. Questa quantità massima corrisponde all'incirca a 200 000 kg di pollame da ingrasso.

### **Titolo dopo l'articolo 6 e articolo 6a**

L'articolo 6a capoverso 1 precisa che in futuro la macellazione occasionale è consentita soltanto nella propria azienda.

L'articolo 6a capoverso 2 precisa che i detentori di animali che eseguono macellazioni occasionali in futuro sono soggetti a un obbligo di notifica (cfr. anche il combinato disposto dell'art. 11 LDerr e degli art. 20 cpv. 1 e 21 cpv. 2 lett. d e f dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02). L'obiettivo è garantire che le autorità cantonali d'esecuzione abbiano una visione d'insieme di questi stabilimenti. Questo è importante poiché la carne prodotta viene commercializzata e non si può quindi escludere un certo rischio per i consumatori.

### **Articolo 6b**

Il contenuto dell'articolo 9a capoverso 2 viene spostato nel capitolo sull'obbligo di notifica e di autorizzazione. Si precisa inoltre che è necessaria un'autorizzazione secondo la legislazione sulle derrate alimentari soltanto per l'uccisione in azienda del bestiame da macello e per l'uccisione al pascolo di bovini. Essendo autorizzata dall'articolo 89 lettera a dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1), l'uccisione di selvaggina da allevamento non necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'OMCC.

### **Articolo 8**

Nel capoverso 1 è introdotto, a fini di precisazione, un «né» prima di «uccisi per produrre derrate alimentari».

### **Articolo 9**

Nel capoverso 2 lettera b sono menzionate le «macellazioni occasionali» senza ulteriore specificazione. La definizione di macellazione occasionale è fornita all'articolo 3 lettera p; non è pertanto necessario

ripetere né la definizione né le categorie di animali che vi rientrano. Nella lettera c è stralciata l'uccisione di selvaggina d'allevamento, dato che l'abbattimento di questo tipo di selvaggina nell'azienda di provenienza non costituisce un'uccisione al pascolo ai sensi dell'articolo 9a.

#### **Articolo 9a**

Con lo spostamento dell'obbligo di autorizzazione all'articolo 6b è necessario modificare la struttura e la numerazione dell'articolo. Non sono apportate modifiche di contenuto ai capoversi 1, 5 (precedentemente 3) e 6 (precedentemente 4). Nel capoverso 1 è stralciata la «selvaggina d'allevamento» dato che il suo abbattimento nell'azienda di provenienza non costituisce un'uccisione al pascolo ai sensi dell'articolo 3. Le prescrizioni dei capoversi 2–4 dell'articolo rivisto si applicano indipendentemente dall'obbligo di autorizzazione e sono pertanto elencate singolarmente. Nel capoverso 3 è precisato che, dopo lo stordimento e il dissanguamento, gli animali devono essere trasportati in un macello nelle vicinanze nel quale si deve procedere in tempi possibilmente rapidi all'eviscerazione. Il lasso di tempo tra stordimento e dissanguamento ed eviscerazione è ora disciplinato nell'allegato 3 cifra 2.3 OIGM.

#### **Articolo 12**

La modifica concerne soltanto il testo tedesco.

#### **Articoli 14–17**

Negli articoli 14–17 si aggiunge che i requisiti minimi di igiene si applicano anche alle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali. Dato che viene commercializzata, la carne prodotta deve soddisfare i requisiti fondamentali previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari.

Inoltre, all'articolo 17 capoverso 1 si precisa che non è necessario refrigerare subito le carcasse che devono essere sezionate e lavorate a temperatura di macellazione. È inoltre modificata la struttura del capoverso 1 e una parte del contenuto è spostata nel nuovo capoverso 1<sup>bis</sup>.

#### **Articolo 18**

Il termine «volatili» viene sostituito con «volatili da cortile». Inoltre, la prescrizione si applica in futuro anche ai ratiti.

#### **Articolo 19**

I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto ancora ai macelli e agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina. I nuovi capoversi 4 e 5 definiscono i requisiti per il controllo autonomo delle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali. Le aziende devono inoltre tenere un registro di macellazione che riporti almeno la data, la specie e il numero di animali macellati. Il registro deve essere trasmesso entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'autorità di esecuzione cantonale competente (cpv. 6).

#### **Articolo 20**

La modifica del capoverso 6 concerne soltanto il testo tedesco.

#### **Titolo prima dell'articolo 22**

Con l'adeguamento del titolo si chiarisce che gli obblighi relativi alla notifica della macellazione e al controllo delle entrate si applicano soltanto ai macelli e agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. Nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali la valutazione dello stato di salute degli animali destinati alla macellazione incombe al detentore degli animali.

#### **Articolo 22**

Nel capoverso 2 è stralciata l'espressione «veterinario ufficiale», dato che i compiti dei diversi organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57.

#### **Articolo 24**

Nel capoverso 3 lettera h viene aggiornato il rimando alla pertinente disposizione dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401). La modifica del capoverso 4 concerne soltanto il testo tedesco. Nel capoverso 5 il termine «equidi» viene sostituito con «animali della specie equina» per ragioni di unifor-

mità ed è inoltre aggiornato il rimando all'ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RS 916.404.1).

### **Articolo 27**

Nel capoverso 1 è stralciato il riferimento al veterinario ufficiale. I compiti specifici dei diversi organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57. Inoltre, un controllo sistematico è ora richiesto soltanto per il bestiame da macello, la selvaggina da allevamento e i ratiti. Per i volatili da cortile e i conigli domestici destinati alla macellazione il controllo può essere effettuato anche soltanto per campionatura su singoli animali di ciascun effettivo (cpv. 2), dato che è praticamente impossibile controllare ogni singolo animale. Questa regolamentazione è conforme al diritto UE. In caso di macellazione occasionale di volatili da cortile e conigli domestici sono gli organi di esecuzione stessi a decidere se e con quale frequenza eseguire i controlli, ovvero questi possono essere eseguiti anche solo per campionatura (cpv. 4).

### **Articolo 28**

Per ragioni di uniformità, nel capoverso 1 viene modificato l'ordine delle specie animali. Nel capoverso 2 è stralciato il riferimento al veterinario ufficiale. I compiti dei diversi organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57. Secondo il capoverso 3, gli animali da macello il cui controllo è stato eseguito nell'azienda di provenienza non devono entrare in contatto con animali non controllati né durante il trasporto né al macello. L'espressione «seguendo l'itinerario più diretto» viene stralciata in quanto prescrizione impraticabile, dal momento che capita spesso che nel quadro dei trasporti vengano portati effettivi provenienti da diverse aziende e caricati animali già controllati.

Inoltre, l'attuale capoverso 2<sup>bis</sup>, precedentemente numerato in modo errato, diventa capoverso 1<sup>bis</sup>.

### **Articolo 29**

Le carni del bestiame da macello, della selvaggina da allevamento e dei ratiti devono essere controllate sistematicamente, mentre per quelle dei volatili da cortile e dei conigli domestici possono essere eseguiti, in analogia al diritto europeo, anche solo controlli a campione su singoli animali di ciascun effettivo. «Possono» non significa che si può rinunciare ai controlli, ma semplicemente che possono essere eseguiti in misura ridotta. In caso di macellazione occasionale di volatili da cortile e conigli domestici sono gli organi di esecuzione stessi a decidere se e con quale frequenza eseguire i controlli, ovvero questi possono essere eseguiti anche solo per campionatura (cpv. 2<sup>bis</sup>).

### **Articoli 30 e 30a**

Anche le prescrizioni relative al controllo delle carni vengono adeguate al diritto europeo. È introdotta la distinzione tra controllo delle carni e, in presenza di indizi di un possibile rischio per la salute dell'uomo o dell'animale o per il benessere dell'animale, controllo esteso delle carni. Questo consente a chi esegue il controllo ufficiale delle carni di valutare, in una prima fase, gran parte delle carni mediante un esame basato sui rischi e di svolgere esami più approfonditi soltanto nei casi sospetti. Lo svolgimento dei controlli è disciplinato nei dettagli nell'OlgM.

Il controllo della carcassa e delle restanti parti dell'animale al fine di accertare la presenza di microrganismi patogeni e agenti che causano putrefazione è superfluo, in quanto si tratta di organismi invisibili all'occhio umano; lo stesso vale per le sostanze estranee. Pertanto, nell'articolo 30 deve essere adeguata la lettera d e stralciata la lettera e.

### **Articolo 32**

Nel capoverso 1 è stralciata l'espressione «veterinario ufficiale». I compiti dei diversi organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57. La modifica del capoverso 2 concerne soltanto il testo tedesco.

### **Articoli 40a–40d**

Nell'ambito del programma nazionale di sorveglianza degli effettivi svizzeri secondo l'articolo 76a OFE vengono prelevati campioni dai bovini anche nei macelli (art. 31 cpv. 1 lett. e OMCC). All'inizio del pro-

gramma di sorveglianza, della durata di un anno civile, si stabilisce per quali epizoozie l'effettivo svizzero deve essere sorvegliato e quanti animali o quanti campioni devono essere esaminati per ogni malattia<sup>3</sup>.

Il sistema d'informazione dell'USAV per il campionamento dei bovini nei macelli (RiBeS) è di supporto ai veterinari ufficiali nella scelta dei bovini, che vanno selezionati in base a criteri specifici (età, contatto con animali infetti, tipo di azienda detentrica di animali di provenienza ecc.), dai quali devono essere prelevati campioni nel quadro del controllo delle carni nei macelli.

Gli articoli 40a–40d OMCC creano la base legale per il trattamento dei dati personali nel sistema RiBeS. L'USAV inserisce in RiBeS i dati elencati all'articolo 40b capoverso 1. All'inizio di ogni programma di sorveglianza, ossia all'inizio dell'anno, vengono registrati nel sistema RiBeS vari dati: le epizoozie per le quali i bovini vanno esaminati, i macelli dove vanno prelevati i campioni e i laboratori in cui vengono svolti i controlli. All'inizio, ma anche durante il programma di sorveglianza, vengono registrati anche i numeri d'identificazione dei bovini potenzialmente idonei al campionamento e i numeri BDTA delle aziende detentriche di animali da cui provengono.

Al macello si confrontano i numeri d'identificazione e i numeri BDTA registrati nel sistema RiBeS con i numeri d'identificazione e i numeri BDTA dei bovini destinati alla macellazione. Se c'è una corrispondenza, il sistema RiBeS la rileva e si procede al prelievo di un campione dal bovino segnalato. Una volta raggiunto il numero di animali previsto dal programma di sorveglianza per il campionamento, il sistema RiBeS non visualizza più alcun bovino. Se il sistema d'informazione del macello è connesso a RiBeS, l'elaborazione dei dati è automatizzata, in caso contrario bisogna procedere manualmente. Il campione prelevato viene successivamente inviato dal personale del macello a un laboratorio accreditato dall'USAV conformemente all'articolo 312 OFE, che esegue le analisi necessarie per accertare o escludere la presenza dell'epizoozia monitorata. Il laboratorio inserisce il risultato del campione analizzato nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) secondo l'articolo 16 e seguenti dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (RS 916.408), che può essere consultato dall'USAV.

I numeri d'identificazione e i numeri BDTA registrati in RiBeS che coincidono con quelli dei bovini destinati alla macellazione vengono automaticamente salvati dal sistema. Lo stesso vale per la data del prelievo del campione, lo status del campione (p. es. «spedito»), il laboratorio al quale è stato inviato e i dati di accesso a RiBeS del veterinario ufficiale che avvia il confronto dei dati. Questi dati e i numeri BDTA del macello nel quale è stato prelevato il campione dovranno essere conservati da un minimo di 10 a un massimo di 30 anni. Per contro, al termine del programma di sorveglianza, ossia dopo un anno, dal sistema RiBeS vengono cancellati i dati dei bovini potenzialmente idonei al campionamento dai quali però non è stato prelevato alcun campione perché, per esempio, non sono stati macellati o perché al momento della consegna al macello era già stato prelevato un numero sufficiente di campioni per la sorveglianza dell'effettivo. Al termine del programma sono cancellati dal sistema anche i dati dei macelli e dei laboratori dove devono essere, rispettivamente, prelevati e analizzati i campioni.

#### **Articolo 44**

Nel capoverso 1 è modificato l'ordine dell'elenco per motivi di leggibilità. Inoltre vi è integrato il vigente capoverso 2 (nuova lett. e). Si intendono così chiarire le possibilità d'impiegare il personale dell'azienda nell'ambito del controllo ufficiale delle carni. Nella lettera b è specificato che la certificazione deve essere riferita al settore alimentare. A ciò si aggiunge la nuova prescrizione introdotta nella lettera f: il personale dell'azienda è autorizzato a svolgere compiti ufficiali di controllo delle carni soltanto sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale o dell'assistente specializzato ufficiale. Questa prescrizione si basa sul diritto europeo. Un compito è svolto sotto sorveglianza del veterinario ufficiale se quest'ultimo è presente nell'azienda.

#### **Articolo 45**

L'adeguamento della rubrica riguarda soltanto il testo tedesco. È apportata una modifica redazionale al capoverso 1.

<sup>3</sup> Per maggiori dettagli si rimanda al sito [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) > Animali > Salute degli animali > Sorveglianza > Programma di sorveglianza

## **Articolo 52**

Nel capoverso 2 l'espressione «veterinari ufficiali» è sostituita con «organi di esecuzione ufficiali», poiché nell'organizzazione dell'esecuzione va tenuto conto del tempo necessario per le pause di riposo per tutti gli organi di esecuzione. Nel capoverso 3 lettera a il tenore viene adeguato al diritto europeo: l'espressione «secondo le indicazioni» viene sostituita con «sotto la sorveglianza» o «sotto la responsabilità». Un'attività viene svolta «sotto la sorveglianza», se il veterinario ufficiale si trova nell'azienda. Un'attività viene svolta «sotto la responsabilità» in assenza del veterinario ufficiale, che tuttavia è responsabile della sua corretta esecuzione (cfr. anche il commento alla modifica dell'art. 53). Nel capoverso 3 lettera b numero 2 è precisato che l'abbattimento è riferito all'uccisione al pascolo.

## **Articolo 53**

In adeguamento al diritto europeo, al capoverso 1 viene aggiunta una nuova lettera in cui è specificato che il veterinario ufficiale deve verificare che negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina le procedure siano conformi al sistema HACCP (lett. a<sup>bis</sup>). La responsabilità in materia resta tuttavia del veterinario cantonale (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. c). Inoltre, la lettera j stabilisce che i veterinari ufficiali sono responsabili delle decisioni riguardo al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni nelle grandi aziende, anche se lo svolgimento di questi compiti è stato conferito agli assistenti specializzati ufficiali.

Il capoverso 2 è adeguato in modo che la presenza permanente del veterinario ufficiale durante il controllo degli animali da macello e delle carni e per la durata della macellazione sia richiesta soltanto nelle grandi aziende. Il vigente capoverso 2<sup>bis</sup> viene integrato nel capoverso 2.

Il nuovo capoverso 4 sancisce inoltre che il veterinario ufficiale è responsabile della formazione e della formazione continua del personale dell'azienda di cui all'articolo 44, che nei macelli svolge compiti specifici per il controllo ufficiale delle carni sui volatili da cortile e sui conigli domestici.

## **Articolo 54**

Questo articolo viene adeguato al diritto europeo. Il capoverso 1 specifica quali compiti possono svolgere gli assistenti specializzati ufficiali sotto la sorveglianza o la responsabilità dei veterinari ufficiali o su mandato dei veterinari cantonali. Possono ad esempio procedere ai controlli prescritti su tutti gli animali consegnati al macello, inclusi i ruminanti, se il controllo degli animali da macello è già stato svolto nell'effettivo di provenienza (lett. d).

Nel capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b è precisato che queste prescrizioni si riferiscono alle grandi aziende. È inoltre apportata un'aggiunta alla lettera c che consente agli assistenti specializzati ufficiali di eseguire, su mandato del veterinario cantonale, il controllo degli animali da macello e delle carni nelle aziende con un'esigua capacità produttiva, come è già oggi prassi in alcuni Cantoni. La condizione è che in caso di dubbio sia disponibile un veterinario ufficiale cui possano chiedere un consulto o chiarimenti. Nel diritto vigente gli assistenti specializzati ufficiali possono eseguire in modo autonomo soltanto il controllo delle carni nelle aziende isolate che effettuano esclusivamente vendita diretta al consumatore.

Nel capoverso 2 è apportato un adeguamento redazionale. Per motivi di coerenza terminologica il capoverso 3 subisce una modifica redazionale.

## **Articolo 57**

Oltre al veterinario ufficiale, ogni altra persona che lavora su mandato dell'autorità di esecuzione cantonale (ad es. veterinari non ufficiali o altri dipendenti delle autorità veterinarie) può inserire i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell'apposito sistema d'informazione. Per questo motivo si è scelta una formulazione più aperta (cpv. 1 e 2). Inoltre, sono aggiornati i rimandi all'ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (RS 916.408). Dato che non è necessario registrare ogni giorno i risultati degli ulteriori controlli, questo requisito è stralciato dal capoverso 2. Nel capoverso 3 è adeguato il rimando al capoverso corrispondente (nuovo cpv. 2).

## **Articolo 60**

Il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni non mirano soltanto a garantire la sicurezza alimentare, ma, per certi aspetti, anche a salvaguardare la salute degli animali e garantirne la protezione. Secondo l'articolo 58 capoverso 2 lettera e LDerr vengono riscossi emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni nella misura in cui serve allo scopo della LDerr. Non essendo necessario ripetere questo principio nell'OMCC, la pertinente frase contenuta nel capoverso 1 può essere stralciata. Nel capoverso 4 lettera f l'espressione «cavallo» viene sostituita con «animali della specie equina» per motivi di coerenza terminologica.

## **Articolo 61**

Gli articoli 58 capoverso 6 LDerr e 41 capoverso 3 LPAn conferiscono al Consiglio federale la facoltà di fissare i limiti per gli emolumenti riscossi per l'esecuzione, rispettivamente, della legislazione sulle derivate alimentari e della legislazione sulla protezione degli animali. Per quanto riguarda la protezione degli animali, i Cantoni possono, in applicazione dell'articolo 41 capoverso 2 lettera c LPAn, riscuotere emolumenti per le prestazioni speciali che hanno causato un onere superiore all'ordinaria attività ufficiale. Nella sorveglianza delle uccisioni in azienda o al pascolo da parte del veterinario ufficiale (cfr. art. 9a cpv. 6 e 7) sono fondamentali non soltanto gli aspetti della sicurezza alimentare, ma anche quelli della protezione degli animali. Questo tipo di sorveglianza va oltre l'ordinaria attività di esecuzione nei macelli e rappresenta una prestazione speciale. Pertanto, i Cantoni possono riscuotere emolumenti per questa attività, come viene ora precisato nel capoverso 1.

## **Articolo 63a**

Per le aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali è fissato un termine transitorio di 1 anno per l'attuazione dell'obbligo di notifica e per l'allestimento di un piano di controllo autonomo e di un registro di macellazione. Per gli adeguamenti necessari per il controllo esteso delle carni secondo l'articolo 30a il termine transitorio è di 5 anni.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione.

### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

La nuova procedura per il controllo delle carni comporta un cambiamento nell'organizzazione dell'attività di esecuzione dei Cantoni (cfr. commento alla modifica dell'art. 30 e al nuovo art. 30a). Nel suo insieme, l'onere resta tuttavia più o meno invariato.

### **3. Ripercussioni per l'economia**

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per l'economia.

## **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l'allegato veterinario dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE (allegato 11; RS 0.916.026.81), o finalizzate all'armonizzazione con il diritto europeo.